SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma umero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1994, n. **464**.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato della regione Sicilia. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1994.

Istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le riforme istituzionali . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1994.

Affidamento al Ministro senza portafoglio sen. dott. Francesco Enrico Speroni della responsabilità del Dipartimento per le riforme istituzionali . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 6 luglio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 giugno 1994. . . . Pag. 11

DECRETO 19 luglio 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1994, per l'estinzione dei crediti d'imposta. Pag. 11

DECRETO 20 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni . . . . Pag. 13

DECRETO 20 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni . . . . Pag. 14

DECRETO 20 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasettegiorni . . . . Pag. 14

DECRETO 20 luglio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 luglio 1994 . . . . Pag. 15

DECRETO 21 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., in Reggio Emilia . . . . Pag. 15

DECRETO 21 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., in Milano. Pag. 16

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di eccezionale avversità nella laguna del Canarin. Pag. 17

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di eccezionale avversità nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società SIV S.p.a., stabilimento di San Salvo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag 19

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Pierrel S.p.a., stabilimento di Capua, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag 20

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Ferrero dolciaria sud S.p.a., stabilimento di Balvano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag 21

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), stabilimento di Assemini, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società Centro ricerche SIV S.p.a., stabilimento di San Salvo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag. 23

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Paraffine sarde S.p.a., stabilimento di Sarroch, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . Pag. 24

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994

Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione per il settore tessile-abbigliamento . . Pag. 25

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione per i farmaci (seconda fase). . . . Pag 27

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 1994, n. 433, recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia». Pag 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 25 luglio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 35

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1994 . . . . Pag. 35

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile . . . . Pag. 35

Ministero dei trasporti e della navigazione: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino . . . . Pag. 35

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Conegliano Veneto ad accettare una donazione . . . . Pag. 36

Comitato interministeriale per la programmazione economica: Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1994 . . . . Pag. 36

Università di Roma «Tor Vergata»: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 36

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla comunicazione della Commissione nazionale per le società e la borsa concernente: «Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Centenari & Zinelli S.p.a. (Comunicazione n. 94006556 del 30 giugno 1994)». (Comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1994) . . . . Pag. 36

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 25 luglio 1994, n. **464**.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale.

Art. 2.

Funzioni dell'Ente

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione Europea.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione Europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

3. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie.

Art. 3.

Finanziamento delle attività

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Art. 4.

Patrimonio dell'Ente

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Art. 5.

Organi dell'Ente

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente,

b) il consiglio;

c) l'amministratore,

d) il comitato consultivo;

e) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroindustriale. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente

1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Art. 7.

Il consiglio

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata, il numero dei componenti e la composizione del consiglio;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;

c) i compiti e le attribuzioni del consiglio.

Art. 8.

L'amministratore

1. L'amministratore è nominato dal presidente.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;

d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;

e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Art. 9.

Il comitato consultivo

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;

b) i compiti del comitato.

Art. 10.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;

b) due dal Ministro del tesoro;

c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficenza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Art. 11.

Ordinamento contabile

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inscrito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

Art. 12.

Il personale

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste rispettivamente dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n 1304.

Art. 13

Rappresentanza in giudizio

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14.

Regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Art. 16.

Controlli comunitari

1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società per azioni, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a. per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previste dalla normativa vigente

2. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.

4. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

5. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea.

6. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 17.

Norme di copertura

1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6.000 milioni per l'anno 1994, lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e lire 30.000 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'EIMA, che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 24.000 milioni per l'anno 1995 e a lire 30.000 milioni per l'anno 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Condono previdenziale

1. I termini del 31 luglio 1994 previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, sono differiti al 31 agosto 1994 per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

94G0505

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato della regione Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 30 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione dell'ordinanza n. 147/185/94 del 16 giugno 1994 con la quale il tribunale di Messina ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del sig. Salvatore Leanza, deputato regionale dell'assemblea siciliana;

Vista la comunicazione del commissario dello Stato per la regione siciliana n. 1337/2A2 del 4 luglio 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Salvatore Leanza;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Salvatore Leanza è sospeso dalla carica di deputato regionale della regione Sicilia a decorrere dal 16 giugno 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 6 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4777

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1994

Istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le riforme istituzionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1994, recante la riorganizzazionenell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei Dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale;

Visto i propri decreti 15 e 29 maggio 1993;

Valutata la necessità di assicurare un adeguato supporto all'esercizio delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, in materia di riforme istituzionali ed elettorali, nonché di revisione costituzionale,

Considerata, pertanto, l'esigenza di istituire, un Dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali, ai fini degli adempimenti inerenti le funzioni delegate;

D'intesa con il Ministro per le riforme istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, nell'ambito del Segretario generale, il Dipartimento per le riforme istituzionali, di seguito indicato come «Dipartimento».

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, può avvalersi di sedi periferiche per lo svolgimento delle competenze del Dipartimento.

3. L'Ufficio per le riforme elettorali ed istituzionali, previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 e del 29 maggio 1993, è soppresso.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni riguardanti:

a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, nonché ai principi costituzionali in tema di ordinamento regionale;

b) lo studio ed il confronto sulle questioni istituzionali, di natura sostanziale e procedimentale, e sull'individuazione di una struttura cui conferire le competenze concernenti le relazioni con gli enti locali, anche in considerazione delle proposte emerse in seno alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Art. 3.

Organizzazione e funzionamento

1. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici:

a) Ufficio affari generali e del personale, per provvedere agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile riguardanti l'organizzazione del Dipartimento;

b) Ufficio legislazione e studi, per la predisposizione di provvedimenti normativi di competenza, nonché per l'attività di ricerca e di documentazione giuridica;

c) Ufficio relazioni esterne, per la cura dei rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, eventualmente d'intesa con il Ministro delegato, provvede con proprio decreto all'eventuale articolazione degli uffici in servizi.

Art. 4.

Attribuzione di funzioni

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le relative funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività.

3. Agli uffici ed agli eventuali servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori, nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con la Segreteria generale, con gli altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 5.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto il Ministro provvede alla conseguente ripartizione ulteriore delle competenze; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito delle attività del Dipartimento.

7. In conformità alle designazioni del Ministro, il Segretario generale provvede all'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 5.

Coordinamento

1. Il capo del Dipartimento partecipa alla riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Roma, 13 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4749

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 1994

Affidamento al Ministro senza portafoglio sen. dott. Francesco Enrico Speroni della responsabilità del Dipartimento per le riforme istituzionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del proprio decreto in data 6 giugno 1994 con il quale l'Ufficio per le riforme elettorali ed istituzionali è stato affidato alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali sen. dott. Francesco Enrico Speroni;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1994 con il quale è stato istituito, nell'ambito del Segretariato generale, il Dipartimento per le riforme istituzionali ed è stato soppresso l'Ufficio per le riforme elettorali ed istituzionali;

Ritenuto opportuno affidare la responsabilità del predetto Dipartimento al Ministro per le riforme istituzionali;

Decreta

L'art. 3 del decreto in data 6 giugno 1994 citato in premessa è così modificato: «Il Dipartimento per le riforme istituzionali è affidato alla responsabilità del Ministro per le riforme istituzionali sen. dott. Francesco Enrico Speroni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A4750

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 giugno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 20 giugno 1994 che hanno disposto per il 30 giugno 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 giugno 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,90 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,91 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 91,45 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 305.125.870.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 30 settembre 1994, a L. 511.333.252.000 per quelli a centottantatre giorni con scadenza 30 dicembre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 895.494.260.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 giugno 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,55 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,24 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,30 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A4780

DECRETO 19 luglio 1994.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1994, per l'estinzione dei crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, reiterato da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, ed in particolare l'art. 2, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo comma del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;

l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; in caso di notifica di avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;

con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro che agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1994 di durata quinquennale e quattro mesi rimborsabili in un'unica soluzione il 1° gennaio 1999, al tasso di interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti da elenchi riepilogativi che saranno trasmessi dall'Amministrazione finanziaria;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione dei crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa:

decreto ministeriale n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 28 settembre 1993; emissione di CCT per nominali L. 1.619.081.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.619.080.416.000;

decreto ministeriale n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994; emissione di CCT per nominali L. 1.024.192.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.024.187.806.000;

decreto ministeriale n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994; emissione di CCT per nominali L. 101.872.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 101.871 744 000;

decreto ministeriale n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994; emissione di CCT per nominali L. 29.021.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 29.020.609.000,

Vista la lettera in data 14 luglio 1994 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che la Soc. Ing. C. Olivetti e C. S.p.a., titolare di crediti d'imposta per le annualità dal 1987 al 1990 superiori a L. 50.000.000.000 e con una perdita di bilancio nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei crediti d'imposta costituito dal credito vantato (L. 144.961.063.000) comprensivo degli interessi (L. 2 478 739 000) per un importo complessivo di L. 147.439.802.000 come da apposito prospetto allegato al presente decreto e che la liquidazione del credito viene effettuata al 100% dal momento che è ormai scaduto il termine del 30 novembre 1993, entro il quale avrebbe dovuto essere liquidata una prima quota pari all'80%;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 147.440.000.000,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti,

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al

portatore per l'importo di nominali L. 147.440.000.000 alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni e quattro mesi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui ai decreti del 25 settembre 1993 e del 14 gennaio 1994, citati nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1995 e successivi nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

AZIENDA DI CREDITO MANDATARIA
(gli importi sono espressi in migliaia di lire)

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
1	1025	Istituto bancario S. Paolo di Torino	Ing C Olivetti e C. S.p.a - CF 00488410010	147.439.802 000	147.440 000 000	198 000

94A4809

DECRETO 20 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1994 è pari a 87.377 miliardi;

Decreta:

Per il 29 luglio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 ottobre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le

ore 12 del giorno 25 luglio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1994

p. *Il direttore generale*: PIEMONTESE

94A4781

DECRETO 20 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1994 è pari a 87.377 miliardi;

Decreta:

Per il 29 luglio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14 000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1994

p. *Il direttore generale*: PIEMONTESE

94A4782

DECRETO 20 luglio 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1994 è pari a 87.377 miliardi;

Decreta:

Per il 29 luglio 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 gennaio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13 500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 luglio 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1994

p. *Il direttore generale* PIEMONTESE

94A4783

DECRETO 20 luglio 1994

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 15 luglio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 6 luglio 1994 che hanno disposto per il 15 luglio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n 601253,

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 luglio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,05 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,76 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 91,45 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 73.048.210.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 14 ottobre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 254.233.634.000 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 16 gennaio 1995 e a lire 449.798.945.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 luglio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,70 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,10 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 90,25 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1994

p. *Il direttore generale* PIEMONTESE

94A4784

DECRETO 21 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge

n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato, con modificazioni, con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, e successivamente, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore «può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942. n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 6 maggio 1994, registro n. 289, con il quale la società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., in liquidazione, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 29 aprile 1994 con i quali è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa concernente la menzionata società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., l'avv. Giuseppe Contino, nato a Bologna il 16 febbraio 1925, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera n. CL 1237/94 del 7 luglio 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto di nominare il comitato di sorveglianza per la società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Reggiane - Officine meccaniche italiane S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

De Giovanni dott. Claudio, nato a Stazzema (Lucca) l'8 settembre 1943, esperto con funzioni di presidente;

De Marchis dott. Michele, nato a Spoleto (Perugia) il 22 dicembre 1938, esperto;

Cavagna ing. Mario, nato a Bergamo il 14 marzo 1947, esperto.

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 16 milioni, con una maggiorazione di lire 8 milioni per il membro con funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4785

DECRETO 21 luglio 1994.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, reiterato, con modificazioni, con decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, e successivamente, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 306, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore «può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 21 marzo successivo, registro n. 190, con il quale la società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., in liquidazione, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 11 marzo 1994 con i quali è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa concernente la menzionata società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. un collegio di commissari liquidatori formato dai signori prof. avv. Alberto Predieri, nato a Torino il 7 marzo 1921, l'avv. Fabio Pulsoni, nato a Roma il 22 marzo 1948, il dott. Franco Tosi, nato a Busto Arsizio il 12 agosto 1941, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera n. CL 1233/94 del 7 luglio 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto di nominare il comitato di sorveglianza per la società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

Carpinelli dott. Michele, nato a Milano il 22 novembre 1948, esperto, con funzioni di presidente;

Argentesi dott. Flavio, nato a Ostellato (Ferrara) il 10 luglio 1940, esperto;

Roversi prof. Antonio, nato a Matelica (Macerata) l'11 luglio 1942, esperto.

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 16 milioni, con una maggiorazione di lire 8 milioni per il membro con funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4786

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di eccezionale avversità nella laguna del Canarin.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca relativo alla concessione di contributi a parziale copertura del danno a favore dei pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, a seguito di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992 concernente le modalità tecniche ed i criteri relativi alle provvidenze previste dalla stessa legge;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197;

Vista l'istanza della Federazione nazionale cooperativa della pesca in data 26 novembre 1993 intesa ad ottenere il riconoscimento della calamità naturale nella laguna del Canarin per i soci del «Consorzio cooperativa pescatori del Polesine» danneggiati dalle eccezionali precipitazioni verificatesi nel mese di ottobre 1993 che hanno provocato la piena del fiume Po con conseguente riduzione della salinità delle acque della laguna;

Visti gli accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato nonché sull'incidenza dello stesso sui bilanci economici delle imprese effettuati dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 2 maggio 1994 che ha reso, a riguardo, parere favorevole;

Decreta:

Nella laguna del Canarin in relazione agli eventi verificatisi nel corso dell'anno 1993, come in premessa citato, è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, la eccezionale avversità ecologica.

Le imprese colpite dall'evento dannoso, individuate sulla base del procedimento descritto dal comma 2, art. 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, dovranno presentare le relative istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato *B* del decreto innanzi citato, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONI

94A4778

DECRETO 18 luglio 1994

Dichiarazione di eccezionale avversità nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca relativo alla concessione di contributi a parziale copertura del danno a favore dei pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, a seguito di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 3 marzo 1992 concernente le modalità tecniche ed i criteri relativi alle provvidenze previste dalla stessa legge;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197;

Viste le domande presentate dalla A.G.C.I. - Associazione italiana cooperative della pesca e dalla Federcoopesca con le quali è richiesto il riconoscimento della calamità naturale nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello a causa della presenza di alghe verificatasi dal mese di marzo 1993 a tutto il mese di giugno 1993;

Visti gli accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato nonché sulla incidenza dello stesso sui bilanci economici di alcune imprese effettuati dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella riunione del 16 febbraio 1994 che ha reso, a riguardo, parere favorevole;

Decreta:

Nella zona di mare prospiciente la laguna di Orbetello in relazione all'evento verificatosi nel corso dell'anno 1993, in premessa citato, è dichiarata ai sensi dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, la eccezionale avversità ecologica.

Le imprese colpite dall'evento dannoso, individuate sulla base del procedimento descritto dal comma 2, art. 2, del decreto ministeriale 3 marzo 1992, dovranno presentare le relative istanze corredate dalla documentazione di cui all'allegato *B* del decreto innanzi citato entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONI

94A4779

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993

Ammissione della società SIV S.p.a., stabilimento di San Salvo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società SIV S.p.a., comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la SIV S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1992, concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di San Salvo (Chieti) preordinato alla produzione di vetri per auto comportante investimenti fissi ammissibili per 159.450 milioni di lire ed una occupazione a regime di 2.677 unità con un decremento di 118 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di San Salvo (Chieti) presentato SIV S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 91.658 milioni di lire, è determinato in 23.917,5 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 70.180 milioni di lire, di cui 6.400 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 25.069,8 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 133,8 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 166

94A4729

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Pierrel S.p.a., stabilimento di Capua, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Pierrel S.p.a., comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del Banco di Napoli;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Pierrel S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1990, concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Capua (Napoli) preordinato alla produzione farmaceutica comportante investimenti fissi ammissibili per 46.000 milioni di lire ed una occupazione a regime di 403 unità con un decremento di 151 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Capua (Napoli) presentato dalla Pierrel S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 25.853,2 milioni di lire, è determinato in lire 9.386.424.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 20.400 milioni di lire, di cui 2.000 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 7.657,7 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 105 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 8 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 164

94A4730

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Ferrero dolciaria sud S.p.a., stabilimento di Balvano, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Ferrero dolciaria sud S.p.a., comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'Isveimer;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Ferrero dolciaria sud S.p.a. ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nell'agosto 1989, concernente l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento di Balvano (Potenza) preordinato alla produzione dolciaria comportante investimenti fissi ammissibili per 5.693 milioni di lire ed una occupazione a regime di 163 unità con un incremento di 52 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Balvano (Potenza) presentato dalla Ferrero dolciaria sud S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 34.712,8 milioni di lire, è determinato in 1.195,93 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 2.277,2 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in 854,8 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 12 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 163

94A4731

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), stabilimento di Assemini, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI — ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del CIS;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.), ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel settembre 1990, concernente l'ammodernamentodello stabilimento di Assemini (Cagliari) preordinato alla produzione di cloro e soda comportante investimenti fissi ammissibili per 36.600 milioni di lire ed una occupazione a regime di 60 unità con un decremento di 20 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Assemini (Cagliari) presentato dalla Enichem S.p.a. (ex Enichem Anic S.r.l.) è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 144.914 milioni di lire, è determinato in lire 5.490.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 14.640 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in 5.970,7 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 98.040.000 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 161

94A4732

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Centro ricerche SIV S.p.a., stabilimento di San Salvo, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI - ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Centro ricerche SIV S.p.a., comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa dell'ISVEIMER;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la società Centro ricerche SIV S.p.a., ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel dicembre 1993, concernente la realizzazione di un nuovo impianto in S. Salvo (Chieti) preordinato alla produzione di vetri per auto comportante investimenti fissi ammissibili per 32.000 milioni di lire ed una occupazione a regime di 55 unità;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente la realizzazione di un nuovo impianto in San Salvo (Chieti) presentato dalla società Centro ricerche SIV S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 115.681,8 milioni di lire, è determinato in lire 4.700.250.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 12.182 milioni di lire, di cui 132 milioni di lire per scorte e materie prime semilavorate.

Il contributo in conto interessi è determinato in 5.415,2 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 94,44 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 160

94A4733

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Ammissione della società Paraffine sarde S.p.a., stabilimento di Sarroch, alle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati, si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico n. 218/1978 così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Visto, in particolare, l'art. 74 del sopracitato testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 7, lettera *b)*, della legge n. 64/1986, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante deliberazione del CIPI;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, relativo alle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali di grande dimensione;

Viste le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato di cui alla normativa sopra richiamata deliberate dal CIPI il 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, riguardante il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Viste le direttive del 22 aprile 1993 relative alla concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992;

Vista la nota del 23 dicembre 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto al CIPI ai sensi del predetto art. 74 — l'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del programma di investimenti della società Paraffine sarde S.p.a., comunicando, al contempo, i risultati dell'istruttoria svolta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che si è avvalsa del CIS;

Ravvisata la necessità di adottare la deliberazione prevista dall'art. 74 del testo unico n. 218/1978 stante l'imminente soppressione di questo Comitato e i ritardi nell'iter procedurale derivanti dalla soppressione dell'intervento straordinario e degli uffici ad esso preposti;

Considerato che la Paraffine sarde S.p.a., ha presentato domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/1978 del programma di investimenti, già ultimato nel giugno 1990, concernente l'ammodernamento dello stabilimento in Sarroch (Cagliari) preordinato alla produzione di normal-paraffine comportante investimenti fissi ammissibili per 8.360 milioni di lire ed una occupazione a regime di 30 unità, con un incremento di 2 unità rispetto all'occupazione precedente;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di investimento concernente l'ammodernamento dello stabilimento di Sarroch (Cagliari) presentato dalla Paraffine sarde S.p.a. è ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a 57.979 milioni di lire, è determinato in 1.254 milioni di lire.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato, tra l'altro, dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986 è determinato in 3.344 milioni di lire.

Il contributo in conto interessi è determinato in 1.316 milioni di lire.

L'onere di collaudo è stabilito in 19,2 milioni di lire.

I predetti importi devono intendersi quali limiti massimi dell'onere a carico dello Stato. Il Ministro dell'industria dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa provvedendo a confermare o a ridurre ovvero anche eventualmente a revocare le prenotazioni di impegno assunte, dandone comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 159

94A4734

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione per il settore tessile-abbigliamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16, istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e modificativa della precedente;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675 che all'art. 1 istituisce il CIPI; all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata, all'art. 10 integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che agli articoli 8-13 prevede l'approvazione da parte del CIPI di «Programmi nazionali di ricerca» e ne determina la disciplina ed il finanziamento, cui è destinata una apposita sezione del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, terzo comma, prevede che una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità del Fondo venga utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa ed integrativa, della legge n. 46 del 1982;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 che all'art. 1, comma 21 prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) che, alla tabella *F*, assegna al Fondo speciale ricerca applicata miliardi di lire 150 per il 1994 e 150 per il 1995;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539 (Bilancio dello Stato 1994);

Visto il decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, che all'art. 6, comma 7, sopprime tutte le riserve di destinazione del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1988, n. 273, recante direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto n. 6, che indica le modalità di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca;

Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, concernente direttive per la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 gennaio 1994, con il quale viene istituita la Commissione nazionale per il settore tessile-abbigliamento, con il compito di predisporre gli elementi necessari a consentire la definizione di un Programma nazionale di ricerca per il settore tessile-abbigliamento e di elaborare proposte inerenti la formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 1994 che, all'art. 4-*b* assegna al finanziamento dei Programmi nazionali di ricerca la somma di lire 246 miliardi proveniente da rientri, rinunce, minori utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1993;

Vista la relazione illustrativa del programma, predisposta dalla predetta Commissione;

Vista la proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota n. 1688 dell'8 aprile 1994;

Condivisa l'esigenza di potenziare l'impegno di ricerca in un settore come quello del tessile-abbigliamento, fondamentale per l'economia del Paese e sottoposto ad una crescente concorrenza internazionale;

Considerata l'opportunità di attivare rapidamente il Programma nazionale di ricerca e formazione per il settore tessile-abbigliamento;

Ritenuto che fino alla ridefinizione delle competenze nella materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadano nelle generali competenze del CIPE in materia di programmazione economica, quali previste dalla vigente legislazione;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il Programma nazionale di ricerca e di formazione per il settore tessile-abbigliamento di cui in premessa, per una spesa complessiva di 102,04 miliardi di lire.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurerà l'attuazione del programma attivando contratti di ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra indicato e secondo il riparto fra aree e temi di ricerca e fra attività di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella seguente:

Aree e temi di ricerca	Spesa massima prevista (miliardi)	
	Ricerca	Formazione
AREA A - Sviluppo trasferimento e adattamento di tecnologie di punta nei prodotti e nei processi		
Tema 1		
Sistemi innovativi per la filatura di fibre discontinue	9,0	0,90
Tema 2		
Sistemi innovativi per il processo di tessitura ortogonale . .	7,0	0,8
Tema 3		
Modifica delle proprietà di superficie dei tessili per ottenere prodotti innovativi con tecnologie non convenzionali	5,6	0,54
Tema 4		
Nuove tecnologie per la stampa tessile	9,5	0,72
Tema 5		
Sistemi di controllo e regolazione innovativi nei processi di finissaggio tessile	6,0	0,40
Tema 6		
Produzione di materiali compositi a base tessile per appicazioni diversificate	6,0	0,80
Tema 7.		
Prodotti tessili per abbigliamento con caratteristiche innovative	4,3	0,40
Tema 8:		
Sistemi innovativi flessibili per la confezione di tessuti ortogonali	4,5	0,40
AREA B - Azioni di risposta rapida (Quick response):		
Tema 1:		
Supporti informatici e telematici per l'attuazione di una esperienza di risposta rapida	12,0	0,50
Tema 2:		
Sistemi innovativi di distribuzione e commercializzazione . .	3,6	0,40
AREA C - Gestione avanzata dell'ambiente interno e esterno:		
Tema 1		
Sviluppo di tecniche innovative per la riduzione del rumore nell'ambiente industrie tessile (filatura e tessitura)	6,2	0,70
Tema 2:		
Recupero, riciclo e valorizzazione dei materiali della catena tessile	4,0	0,70
Tema 3:		
Sviluppo di tecnologie di nobilitazione a basso impatto ambientale	3,7	0,40
Tema 4:		
Tintura con tecnologie non convenzionali	6,8	0,72
AREA D - Strumenti innovativi per l'interpretazione l'utilizzo e diffusività dei dati e delle conoscenze tecniche, di prodotti e di mercato:		
Tema 1:		
Sistema esperto capace di accettare domande dell'utilizzatore e di fornire risposte specifiche .	5,1	0,36
Totale . . .	93,3	8,74

al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nei limiti complessivi di spesa, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca previste dal programma;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;

Impegna

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei Programmi nazionali di ricerca, nonché il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del C.N.R. e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarietà con i Programmi in questione;

b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei Programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;

c) a promuovere altresì l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una più incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione;

d) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attività di formazione professionale.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 184

94A4757

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione per i farmaci (seconda fase).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16, istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che, all'art. 4 istituisce il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652, integrativa e modificativa della precedente;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675 che all'art. 1 istituisce il CIPI; all'art. 2 assegna al Comitato competenza ad emanare direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata, all'art. 10 integra e modifica le disposizioni di cui alle leggi sopra citate;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che agli articoli 8-13 prevede l'approvazione da parte del CIPI di «Programmi nazionali di ricerca» e ne determina la disciplina ed il finanziamento, cui è destinata una apposita sezione del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 15, terzo comma, prevede che una quota non superiore al 10 per cento delle disponibilità del Fondo venga utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, modificativa ed integrativa, della legge n. 46 del 1982;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 che all'art. 1, comma 21 prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) che, alla tabella *F*, assegna al Fondo speciale ricerca applicata miliardi di lire 150 per il 1994 e 150 per il 1995;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539 (Bilancio dello Stato 1994);

Visto il decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, che all'art. 6, comma 7, sopprime tutte le riserve di destinazione del Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la deliberazione del CIPI del 2 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1985, n. 156, con la quale è stato approvato il Programma nazionale di ricerca per i farmaci, definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per un importo complessivo di 276 miliardi di lire, autorizzandone l'attivazione limitativamente a 78 miliardi di lire, con contratti di ricerca relativi a 7 tematiche prioritarie nelle aree: tecnologie epidemiologiche, immunomodulazione, farmaci per l'invecchiamento, farmaci antinfettivi, farmaci antitumorali, patologia trombotica;

Vista la deliberazione del CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1988, n. 273, recante direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto n. 6, che indica le modalità di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca;

Vista la deliberazione del CIPI del 28 dicembre 1993, concernente direttive per la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, con il quale sono stati definiti gli oggetti specifici delle ricerche di cui alle sopra richiamate tematiche prioritarie afferenti al Programma nazionale di ricerca e formazione per i farmaci;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1987, con il quale sono stati scelti i soggetti a cui affidare l'esecuzione delle menzionate ricerche;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 giugno 1991 con il quale viene istituito il Comitato nazionale per i farmaci, con il compito di predisporre gli elementi necessari a consentire l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerca per i farmaci e di elaborare proposte per le relative attività di formazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 1994 che, all'art. 4-*b* assegna al finanziamento dei Programmi nazionali di ricerca la somma di lire 246 miliardi proveniente da rientri, rinunce, minori utilizzi ed interessi su giacenze della gestione del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1993;

Vista la relazione illustrativa del programma, predisposta dal predetto Comitato;

Vista la proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmessa con nota n. 1688 dell'8 aprile 1994;

Valutati positivamente i risultati dell'attuazione della prima fase del Programma nazionale di ricerca per i farmaci;

Condivisi gli adempimenti apportati al programma approvato dal CIPI con la citata delibera del 2 maggio 1985;

Tenuto conto del ruolo fondamentale delle attività di ricerca nell'assicurare la competitività del settore farmaceutico e la crescente importanza che il settore stesso è destinato ad acquisire;

Considerata l'opportunità di attivare rapidamente il programma nazionale di ricerca e formazione per i farmaci (seconda fase);

Ritenuto che fino alla ridefinizione delle competenze nella materia, le attribuzioni del soppresso CIPI ricadono nelle generali competenze del CIPE in materia di programmazione economica, quali previste dalla vigente legislazione;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

È approvato il Programma nazionale di ricerca e di formazione per i farmaci (seconda fase) di cui in premessa, per un spesa complessiva di 99,0 miliardi di lire.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assicurerà l'attuazione del programma attivando contratti di ricerca e formazione entro i limiti dell'importo sopra indicato e secondo il riparto fra aree e temi di ricerca e fra attività di ricerca e formazione indicato in dettaglio nella tabella seguente:

Aree e temi di ricerca	Spesa massima prevista (miliardi) Ricerca	Formazione
—	—	—
AREA ATEROSCLEROSI:		
Tema 1:		
Nuove prospettive nella prevenzione del danno d'organo (biologia, farmacologia e clinica della parete vascolare)	18,0	1,8
Tema 2:		
Nuovi meccanismi fisiopatologici suscettibili di sviluppi farmacologici (insulinoresistenza e aterosclerosi)	7,0	0,7
Tema 3:		
Prevenzione della evoluzione sfavorevole a valle del danno d'organo (fattori autonomici dell'infarto del miocardio)	6,0	0,6

Aree e temi di ricerca	Spesa massima prevista (miliardi) Ricerca	Formazione
AREA IMMUNITÀ ED INVECCHIAMENTO:		
Tema 4		
Meccanismi che conducono alla compromissione delle difese dell'anziano (immunodepressione dell'anziano)	16,0	1,6
Tema 5.		
Meccanismi responsabili della patologia immunitaria ad insorgenza tardiva (autoimmunità tardiva)	16,0	1,6
AREA CARDIOMIOPATIE PRIMITIVE:		
Tema 6:		
Meccanismi cellulari vascolari regolatori dell'ipertrofia miocardica (cardiomiopatia ipertrofica primitiva)	6,0	0,6
Tema 7.		
Meccanismi cellulari circolatori e regolatori della insufficienza cardiaca (cardiomiopatia dilatativa primitiva)	8,0	0,8
AREA MALATTIE ORFANE:		
Tema 8		
Aspetti epidemiologici, nosologici ed organizzativi delle malattie rare	6,0	0,6
Tema 9		
Aspetti genetici, biochimici, diagnostici e terapeutici delle malattie rare	3,0	0,3
Tema 10		
Aspetti terapeutici relativi alla chemioterapia e/o vaccinazione in malattie ad alto impatto sanitario nei Paesi in via di sviluppo (malaria, lebbra, tubercolosi)	4,0	0,4
TOTALI	90,0	9,0

al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nei limiti complessivi di spesa, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca previste dal programma;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;

Impegna

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei Programmi nazionali di ricerca, nonché il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del C.N.R. e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarietà con i Programmi in questione;

b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei Programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;

c) a promuovere altresì l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una più incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione;

d) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attività di formazione professionale.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 185

94A4758

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 1994), **coordinato con la legge di conversione 6 luglio 1994, n. 433** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1994), **recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156». I DD.LL. n. 3/1994 e n. 156/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 e n. 105 del 7 maggio 1994).

Art. 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 ***(a)***, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 ***(b)***.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(c)***.

4-bis. *Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17* ***(d)****, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.*

(a) La legge n. 216/1992, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici».

(b) Il D.L. n. 5/1992 reca: «Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia». Si trascrive il testo del relativo art. 4, comma 1: «Al personale di cui all'art. 3 ed a quello dei ruoli superiori provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'art. 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore».

(c) La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo dell'art. 43, comma 16: «Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai Corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16».

Si trascrive il testo del relativo art. 16, primo e secondo comma, sopracitati:

«Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì Forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato».

(d) La legge n. 17/1986 reca: «Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia».

Art. 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 **(a)**, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 **(a)**, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni **(b)**, connesso alla qualifica o grado di provenienza e contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 **(c)**, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni **(d)**, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 **(e)**.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216 **(a)**, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992 **(a)**, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 216/1992 (entrata in vigore il 22 marzo 1992), già citata nella nota *(a)* all'art. 1:

«Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso le revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli

assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

(b) La legge n. 312/1980 reca «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato». Si trascrive il testo del relativo art. 138, penultimo comma: «Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe».

(c) La legge n. 53/1992 reca «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato». Si trascrive il testo delle disposizioni di detta legge alle quali il presente articolo fa rinvio.

«Art. 13, comma 8. — La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data, al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

«Art. 22, comma 8. — La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

«Art. 23, comma 4. — Agli appuntati e appuntati scelti che al 1° gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianità di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 è estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 21, secondo le modalità di cui al comma 16 dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472».

(d) Il D.P.R. n. 335/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». Si trascrive il testo del relativo art. 13, comma 1: «Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta».

(e) Il D.Lgs. n. 443/1992 reca «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 335». Si trascrive il testo dell'art. 12 di detto decreto.

«Art. 12 *(Corso di aggiornamento)*. — 1. Al corso di cui al comma 2 dell'art. 4 è ammesso, a domanda, il personale che riveste la qualifica di assistente capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La data in cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 2 dell'art. 4, spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione alle qualifiche superiori e non costituisce presupposto per l'applicazione del comma 5 dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Nel periodo di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari».

Art. 3.

1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ***(a)***, è aggiunto, in fine, il seguente comma.

«Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma ***(a)***, e dall'articolo 55, primo comma ***(a)***, sono elevati a 40 anni».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ***(a)***, è abrogato.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ***(b)***, dopo il comma 2, è inserito il seguente.

«*2-bis*. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera *b)* del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni».

4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232 ***(c)***, il primo periodo è sostituito dal seguente. «È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ***(d)***».

5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine ***(c)***, il seguente comma:

«*1-bis*. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria».

(a) La legge n. 121/1981 reca «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, del primo comma dell'art. 52 e dell'art. 55.

«Art 45 [come modificato dal decreto qui pubblicato] *(Limiti di età)* — Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano.

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi,

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n 33

Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'art. 52, primo comma, e dall'art 55, primo comma, sono elevati a 40 anni»

«Art. 52, primo comma [come modificato dall'art. 4 del D L 21 settembre 1987, n. 387, convertito. con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472] — L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) godimento dei diritti civili e politici,

2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni *trentadue*,

3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia,

4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente,

5) buona condotta»

«Art 55 *(Nomina a commissario di polizia)* [come modificato dall'art. 4 del D L 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e dal decreto qui pubblicato] L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'art. 58,

b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti

1) godimento dei diritti civili e politici,

2) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia

3) buona condotta,

4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche,

5) età non superiore ai *trentadue* anni

Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione

I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutare le qualità attitudinali al servizio di polizia

I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'art 59»

Il requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici è stato eliminato dalla legge 29 ottobre 1984, n 732

(b) Il D Lgs n 443/1992 reca «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n 395» Si trascrive il testo del relativo art 24, come sopra modificato

«Art 24 *(Nomina ad allievo ispettore di polizia penitenziaria)* 1 L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti

a) godimento dei diritti civili e politici,

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue.

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

d) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente

2 Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un quarto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

2-bis *Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni.*

3 A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti

4 Non essendo ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione

5 I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori».

(c) L'art 13 della legge n 232/1990 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 13 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. *È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204* Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'art. 6, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n 833, e dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n 338.

1-bis. *La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria»*

(d) La legge n 1204/1971 reca «Tutela della lavoratrici madri»

Art. 4.

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

Art. 5.

1. *Il comma 5, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85* ***(a)****, è sostituito dal seguente:*

«5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 ***(b)****, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

(a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 179/1992 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), come modificato, da ultimo, dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 2 (*Copertura finanziaria*). — 1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilità derivanti dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67".

2. I fondi a valere sull'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilità, ai programmi di cui all'art. 16.

3. Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

4. La riserva di cui all'art. 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) Si riporta il testo dell'intero art. 7 del D.L. n. 376/1975, recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche:

«Art. 7 (*Cooperative edilizie*). — Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

È autorizzato, altresì, il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici».

Art. 6.

1. *Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri».*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A4580

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 luglio 1994

Dollaro USA	1582,01
ECU	1903,79
Marco tedesco	994,98
Franco francese	290,94
Lira sterlina	2424,43
Fiorino olandese	887,12
Franco belga	48,320
Peseta spagnola	12,072
Corona danese	253,47
Lira irlandese	2392,79
Dracma greca	6,582
Escudo portoghese	9,711
Dollaro canadese	1145,14
Yen giapponese	16,020
Franco svizzero	1173,60
Scellino austriaco	141,42
Corona norvegese	228,23
Corona svedese	201,76
Marco finlandese	300,82
Dollaro australiano	1177,02

94A4879

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 luglio 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 luglio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 ottobre 1994 è di L. 98,10, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 gennaio 1995 è di L. 95,81 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 luglio 1995 è di L. 91,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A4799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 30 giugno 1994, è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Rava n. 124, per il prezzo di L. 85 000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di sette vani catastali per complessivi mq 100 con annessi piccolo cortile a livello per una superficie di mq 30 circa e cantina al piano interrato di mq 4,30 sito in Terni, via Sesto Pompeo n. 8 (catastale n. 10), come da rogito per notaio dott. Fulvio Sbrolli, repertorio n 47432 del 7 giugno 1991

94A4769

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Napoli-Capodichino mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 25 luglio 1994 negli uffici dei comuni di Grumo Nevano e Arzano.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e ai decreti ministeriali (previsti dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 30 ottobre 1964 e 13 giugno 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 286 del 19 novembre 1964 e n. 224 del 9 settembre 1966.

Il presente avviso sostituisce, limitatamente ai comuni di cui sopra, il precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164 del 14 luglio 1992.

94A4768

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Conegliano Veneto ad accettare una donazione

Con decreto n. 1870/94/I sez. del 23 marzo 1994 del prefetto della provincia di Treviso la direttrice didattica del 2° circolo di Conegliano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Compaq 3/25 ZS del valore di L. 1.369.000, una stampante NEC P22Q del valore di L. 497.000, un programma Works 2 del valore di L. 280.000, un monitor colori 14 VGA del valore di L. 387.000, una lavagna luminosa del valore di L. 800.000 disposta dalla ditta Silca S.p.a. di Vittorio Veneto.

94A4771

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1994

Il CIPE nella seduta del 2 giugno 1994 ha preso atto del rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 1993 e ne ha, inoltre, approvato il programma di attività per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878 del 1986.

94A4800

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza

diritto civile;

diritto della navigazione;

diritto della sicurezza sociale.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4802

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla comunicazione della Commissione nazionale per le società e la borsa concernente: «Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Centenari & Zinelli S.p.a. (Comunicazione n. 94006556 del 30 giugno 1994)». (Comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1994).

Nella comunicazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* a pag. 27, terza colonna, alla voce «% di possesso precedente», dove è scritto: «*0,01* Agostino Colombo (Allegato *B*)», si legga: «*40,01* Agostino Colombo (Allegato *B*)».

94A4804

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	**L.**	**357 000**
- semestrale	**L.**	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	**L.**	**65.500**
- semestrale	**L.**	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	**L.**	**65.000**
- semestrale	**L.**	**45 500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	**L.**	**199.500**
- semestrale	**L.**	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	**L.**	**687.000**
- semestrale	**L.**	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L**	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**7.350**

***Gazzetta Ufficiale* su MICROFICHES - 1994**
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L.**	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L.**	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L**	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**336.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189